Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Subappalto/2. L'esposto dell'Ance: sette incompatibilità tra codice e direttiva Ue

31 agosto 2017 - M.Fr.

Nell'ambito del subappalto l'Associazione dei costruttori ha segnalato le norme del nuovo codice in conflitto con la direttiva 2014/24

«Nella denuncia di infrazione alla Commissione Europea, sottoscritta da Ance, si è focalizzata sulle seguenti questioni, in materia di subappalto, con particolare riferimento all'eliminazione delle seguenti norme introdotte dal nuovo codice: limite del 30% dell'importo dell'appalto per il ricorso al subappalto; obbligo di ATI verticale per le categorie super-specialistiche; ribassabilità massima, per le prestazioni affidate in subappalto, del 20% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; divieto di ribasso sui costi della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto; obbligo del pagamento diretto del subappaltatore in caso di micro o piccola impresa, sia in caso di appalto sia di concessioni; obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, sia in caso di appalto sia di concessioni; eliminazione della possibilità per l'appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori affidati in subappalto».

Il nodo dei limiti al subappalto

L'affondo dei costruttori sul subappalto "made in Italy" si legge nell'ultimo documento operativo redatto dall'associazione dei costruttori edili e dedicato interamente al subappalto. Nella 45 pagine del documento si ripercorre, tra le altre cose anche il contenzioso latente che riguarda i limiti al subappalto previsti dal legislatore nazionale e in contrasto con la più recente direttiva 2014/24/Ue. Direttiva che - sottolineano i costruttori - «non differisce sostanzialmente dalla previgente disciplina su questo tema». Significando con ciò che le sentenze della Corte di giustizia europea più recenti sulla questione, anche se riferite alle precedenti direttive 2004/17 e 2004/18, conservano attualità perché il legislatore europeo non ha la sua linea sul punto. E la linea è appunto quella di non prevedere limiti all'affidamento in subappalto dell'opera pubblica.

L'associezione dell'Ance ha pertanto presentato un esposto alla Commissione Ue «al fine di verificare la coerenza tra codice e la vigente direttiva 2014/24/Ue». Bruxelles ha pertanto chiesto all'Italia di adeguarsi in occasione del correttivo. Cosa che, come è noto, non è stata fatta: «il testo definitivo del correttivo al codice degli appalti - ricorda l'Ance - non ha modificato l'impostazione sostanzialmente iniziale sul subappalto».

SCARICA IL TESTO - IL VADEMECUM ANCE SUL SUBAPPALTO

La terna dei subappaltatori

Il vademecum dell'Ance dedica un capitolo anche alla questione dell'indicazione della terna dei subappaltatori, volta ad assicurare la massima trasparenza nella catena dei subappalti. La norma in questione, secondo i costruttori si presta a più di una interpretazione.

«Secondo una prima interpretazione - si legge a pagina 11 del documento dell'Ance - strettamente aderente al dettato letterale del comma 6 dell'art. 105, la norma sembrerebbe rivolgersi agli appalti aventi ad oggetto specificamente le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (soggette all'iscrizione alle white-list). L'obbligo di indicare la terna nascerebbe, quindi, solo in presenza di un appalto che abbia come oggetto specifico una delle attività delle white list, nel caso in cui l'appaltatore intenda subappaltarle tutte o in parte». Questa tesi, sebbene aderente al dettato normativo, secondo l'Ance «avrebbe tuttavia l'effetto di restringerne significativamente la portata applicativa».

«Vi è poi una seconda interpretazione - prosegue il documento - focalizzata non sull'oggetto dell'appalto quanto, piuttosto, sull'oggetto del sub-affidamento. Secondo questa tesi, l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori sussisterebbe nel caso in cui l'appaltatore intenda sub-affidare una o più attività ricomprese nell'elenco delle white list, laddove tali attività siano presenti all'interno dell'appalto di lavori». La conseguenza è che l'indicazione della terna dovrebbe riguardare tutte le attività "a rischio", incluse, anzi in parte prevalente, le forniture.

In mezzo a queste due interpretazioni - la prima riduttiva e la seconda estensiva - l'Ance avanza la terza «soluzione

interpretativa»: «circoscrivere l'obbligo di indicare la terna solo ai casi in cui le attività ricomprese nell'elenco di cui al c. 53 dell'art. 1 della l. n. 190/2012 presentino le caratteristiche per essere assimilate ai subappalti, ai sensi del c. 2 dell'art. 105 del codice dei contratti. «A tale proposito - prosegue il documento - si ricorda che la disciplina del subappalto include anche il contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, d'importo superiore al 2% dell'importo dell'appalto (ovvero maggiori di 100.000 euro), in cui l'incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato è superiore al 50% dell'importo del subcontratto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA